



**TRIBUNALE DI TORINO**  
- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

**Proc. V.G. n. 35258/2018**

**DECRETO DI OMOLOGA  
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

*ex art. 12-bis legge n. 3/2012*

Il Giudice, Stefano Miglietta,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/3/2019;  
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di tale udienza;  
osserva quanto segue.

**Premesso che**

- al fine di comporre la propria crisi da sovraindebitamento, ha depositato una proposta di piano del consumatore nella quale, in sintesi, sono previsti:
  - il pagamento a favore dei creditori della somma complessiva di € 9.840, così reperita:
    - € 8.400 mediante il pagamento di 24 rate mensili dell'importo di € 350 ciascuna, a decorrere dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
    - € 1.440 mediante il pagamento di 36 rate mensili dell'importo di € 40 ciascuna, a decorrere dal 24 mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologazione;
  - la destinazione di tale somma al pagamento delle spese in prededuzione, dei costi relativi alla procedura, dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari, questi ultimi nella misura del 19,5%;
- ricevuta la comunicazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, nessuno dei creditori ha sollevato osservazioni al piano;

**ritenuto che**

- il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012;
- egli risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, poiché, stando a quanto dichiarato dal ricorrente e confermato dall'attestatore (cfr. in particolare pagg. 3-5 della relazione ex art. 9, comma 3 bis, l. n. 3/2012), può escludersi che egli abbia *"assunto obbligazioni senza la*



*ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali” (art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012);*

- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;
- l’O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, in considerazione del valore dei beni di proprietà del debitore, così come emergente dai documenti allegati al ricorso e dall’attestazione dell’O.C.C.;
- non sono state sollevate contestazioni da parte dei creditori all’omologazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente;

P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

**omologa** il piano del consumatore proposto dal ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;

**nomina** liquidatore la dott.ssa Giulia Bisanti, onerandola

- di vigilare sull’esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà sorte nella sua esecuzione;
- di tutti gli ulteriori obblighi ed attività previsti dall’art. 13 della l. n. 3/2012;

**avverte** che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**dispone** che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell’O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

**manda** la Cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al dott. Pietro Oggiano.

Torino, 10 aprile 2019

Il Giudice  
(Stefano Miglietta)

